



COMUNE di ORISTANO
COMUNI de ARISTANIS

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI PER LE SOCIETA'
SPORTIVE.**

Allegato alla delibera di C.C. n. 87 del 29.07.2016.

Art. 1: PRINCIPI

Il Comune di Oristano intende valorizzare la socializzazione attraverso lo sport e sostenere la crescita dei luoghi di aggregazione nei quali praticare sport anche come strumento di contrasto dei fenomeni di disagio e come mezzo di integrazione sociale e di lotta all'emarginazione.

Il Comune di Oristano favorisce le iniziative dirette ad incrementare la diffusione della pratica motoria e sportiva fra i cittadini e, in particolare, dedica grande attenzione alle giovani generazioni in quanto considera lo sport parte integrante del sistema educativo e formativo giovanile.

Il Comune di Oristano, intende sostenere tutte quelle pratiche che sono tese ad incentivare e diffondere la pratica dello sport dilettantistico nonché la formazione educativa e sportiva dei cittadini, nel pieno rispetto delle pari opportunità.

Il concetto di sport a cui si fa riferimento in questo documento è quello descritto nella Carta Europea dello sport (Consiglio d'Europa, Rodi 1992) e cioè: Sport: "qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli".

Il presente documento intende definire le linee guida che l'amministrazione comunale deve utilizzare per la concessione di contributi per la promozione dello sport specificando i criteri con cui suddividere le risorse disponibili.

Art. 2 : TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

I contributi che il Comune di Oristano può potenzialmente erogare sono i seguenti:

- a) contributi promozionali ordinari per la gestione delle attività sportive: si tratta di sostegni erogati alle società sportive per la gestione ordinaria delle proprie attività a parziale copertura delle spese sostenute per l'attività stagionale;
- b) contributi promozionali a progetti sportivi di maggior rilevanza; si tratta di sostegni economici devoluti ad enti, società sportive, federazioni sportive, associazioni, per la realizzazione di attività, incontri, appuntamenti, manifestazioni di rilevanza regionale, nazionale, internazionale per i quali si rimanda ad apposito bando;
- c) contributi promozionali alle iniziative e manifestazioni sportive: si tratta di contributi per la promozione di iniziative e manifestazioni locali che abbiano rilevanza per la comunità cittadina per i quali si rimanda ad apposito bando.

Art. 3 : CRITERI DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dei contributi per l'attività ordinaria delle società sportive avverrà attraverso l'attribuzione di un punteggio in virtù dei criteri di seguito descritti e delle modalità di attribuzione dei punteggi riportate all'art. 6:

1. Sostegno ed investimento rispetto alle attività giovanili testimoniate con il n° di utenti iscritti nati entro l'anno richiesto nel modulo di domanda.
2. Dotazione di un defibrillatore tra le attrezzature della società.
3. Risultati sportivi:
 - a) passaggio ad un campionato di categoria superiore o vincita di campionato provinciale, regionale, nazionale o internazionale;
 - b) partecipazione di squadre e/o atleti singoli alle fasi finali di campionati giovanili di carattere regionale e/o nazionale;
 - c) partecipazione di squadre e/o atleti singoli alle fasi finali dei campionati non giovanili di carattere regionale e/o nazionale;
4. Inserimento di disabili, integrazione di bambini e ragazzi immigrati e il sostegno agli anziani;
5. Radicamento nel territorio attestato dalla iscrizione della società all'albo comunale delle società sportive da almeno 5 anni continuativi;
6. Rispetto e adesione al CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA

Art. 4 : BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi a sostegno dell'attività ordinaria le Società sportive locali a carattere dilettantistico iscritte all'albo comunale che inoltrino domanda al Comune con le modalità e nei termini previsti e che siano in regola con i seguenti requisiti:

- a) siano affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) siano iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche (lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva);
- c) pratichino regolare attività agonistica dilettantistica o anche a livello amatoriale durante l'anno attraverso la partecipazione a campionati o gare ufficiali organizzate dalle federazioni e/o dagli enti di promozione sportiva, o svolgano attività di promozione dello sport per i bambini e ragazzi;
- d) presenza di allenatori e istruttori con curricula adeguati alla finalità della società testimoniate da attestati quali diploma ISEF, laurea in Scienze Motorie, corsi di formazione riconosciuti dalle federazioni;
- e) abbiano sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Oristano;
- f) risultino in regola con il pagamento delle somme dovute per l'utilizzo di impianti sportivi

comunali e, comunque, non siano inadempienti contrattualmente con la stessa Amministrazione Comunale;

g) abbiano in dotazione personale in possesso di abilitazione per intervento di 1° soccorso. Il predetto requisito verrà richiesto dal 2° anno di applicazione del presente regolamento.

Art. 5 : MODALITA' OPERATIVE

Le domande di contributo, da redigersi secondo lo schema predisposto, devono essere presentate dal Presidente/legale rappresentante della Società entro il termine del 15 di Ottobre di ogni anno per l'attività svolta nella stagione sportiva di riferimento. La domanda è accompagnata da:

1. relazione illustrativa relativa all'attività svolta dalla società;
2. bilancio preventivo della stagione in corso e bilancio consuntivo della precedente annualità.
3. elenco atleti tesserati, vidimato dalla federazione sportiva o ente di promozione.

Il contributo verrà assegnato mediante determinazione del responsabile del Servizio entro il 30 dicembre di ogni anno e successivamente liquidato a condizione che le società risultino in regola con il pagamento delle somme eventualmente dovute per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali che, in ogni caso, dovrà essere sanato entro 30 giorni dall'atto di concessione.

Il Responsabile del Servizio competente provvede a sottoporre a verifica le spese effettuate dalle Associazioni beneficiarie dei contributi.

Art. 6 : PUNTEGGI E METODI DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI ORDINARI

Ad ogni criterio descritto nell'art. 3 vengono assegnati dei pesi così come segue:

CRITERIO	PESO
1. Sostegno ed investimento rispetto alle attività giovanili:	
a. da un'età minima corrispondente a quelle che ogni federazione riconosce come agonistica fino a 12 anni.....	20;
b. da 12 anni e fino all'ultimo anno del settore giovanile.....	40;
a.	
2. Dotazione di un defibrillatore e di due operatori abilitati all'uso <i>fino all'entrata in vigore del D.M. del 13.09.2012 n.158, convertito dalla L. del 8.11.2012 n. 189*</i>	1
3. Risultati sportivi:	
a.	4
b.	6
c.	18
4. Adesione a progetti sociali, educativo-formativi, per l'inserimento di disabili, integrazione di bambini e ragazzi immigrati e il sostegno agli anziani	5
5. Radicamento nel territorio	5
6. Rispetto e adesione al CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA	1
TOTALE	100

*Successivamente il peso verrà attribuito al criterio 6.

Calcolo dei contributi ordinari:

a) Criterio1 $P = 20/S$ $P_a = S_a \times P$

P= peso per ogni singolo iscritto

S= numero complessivo dei giovani con età inferiore ai 12 anni iscritti a tutte le società

P_a=punteggio per ogni società e riferito alla categoria

S_a=numero ragazzi iscritti alla categoria per ogni società

b) Criterio 1..... $P = 40/S$ $P_b = S_b \times P$

P= peso per ogni singolo iscritto

S= numero complessivo dei giovani con età superiore ai 12 anni iscritti a tutte le società

P_b=punteggio per ogni società e riferito alla categoria

S_b=numero ragazzi iscritti alla categoria per ogni società

Altri criteri:

I punteggi dei criteri dal 2 al 6 verranno distribuiti equamente tra le società ammesse e quindi in possesso dei requisiti stessi.

Calcolo $c = C / 100$ $V = c * \sum P$

c = contributo per unità di punteggio

C = risorse disponibili

$\sum P$ = sommatoria punteggi singole società o associazioni V = valore contributo singole società.

Art. 7 : APPLICAZIONE GRADUALE - PERIODO TRANSITORIO -.

Al fine di evitare un brusco passaggio tra modalità differenti nell'erogazione dei contributi ordinari è previsto, per i primi tre anni, un periodo transitorio in cui verrà applicata la seguente norma:

a) 1° anno:

- 30% delle risorse disponibili divise equamente tra le società ammesse al contributo;
- 70% delle risorse disponibili suddivise secondo modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) 2° anno:

- 20% delle risorse disponibili divise equamente tra le società ammesse al contributo;
- 80% delle risorse disponibili suddivise secondo modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento;

c) 3° anno:

- 10% delle risorse disponibili divise equamente tra le società ammesse al contributo;
- 90% delle risorse disponibili suddivise secondo modalità di cui all'art. 6 del presente regolamento;

d) 4° anno e seguenti applicazione integrale delle modalità descritte nell'art. 6.

Durante i primi tre anni, ovvero durante il periodo transitorio, si stabilisce che requisito fondamentale per beneficiare del contributo ordinario è l'aver presentato nell'arco degli ultimi tre anni almeno una richiesta di contributo.